



## Verbale di Determinazione

ORIGINALE

Numero	<b>628</b>
Data	01 dicembre 2025
Oggetto	<b>LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ACCONTO IVA 2025</b>
Area	ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI
Responsabile	Dott.sa Piazzalunga Monica

Premesso che con decreto del Sindaco n. 2 del 02 gennaio 2025, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del settore Economico-Finanziario e Tributi;

Premesso quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 633/72 "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate";

Dato atto che questo Ente, oltre all'attività di carattere istituzionale consistente nell'erogazione di servizi pubblici, svolge anche attività a rilevanza I.V.A.;

Dato atto che la contabilità IVA per il Comune di Brusaporto ha cadenza mensile;

Considerato che l'Ente è obbligato al versamento dell'acconto Iva per l'anno 2025;

Vista la Circolare n. 28/E del 15/12/2017 dell'Agenzia delle Entrate che disciplina tale obbligo come di seguito:

".....L'obbligo di versamento di un acconto dell'imposta sul valore aggiunto è disciplinato dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405. Tale autonomo versamento, da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ciascun anno, si configura quale anticipo del versamento d'imposta dovuto, per i contribuenti mensili, in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno.



In base al citato art. 6, i contribuenti devono versare l'acconto secondo un importo non inferiore a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

1) "storico": l'acconto è determinato in misura pari all'88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell'anno precedente maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

b) per il quarto trimestre dell'anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);

c) con la dichiarazione annuale dell'anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);


2) "previsionale": l'acconto è determinato in misura pari all'88 per cento dell'importo:

a) che i contribuenti "mensili" presumono di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso;

b) che i contribuenti "trimestrali" presumono di dover versare per il quarto trimestre dell'anno in corso;

c) che i contribuenti "trimestrali per opzione" presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso;

3) "effettivo": i contribuenti possono calcolare l'acconto versando un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all'art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali [cfr. risoluzione del 23 dicembre 2004, n. 157/E].....".



Ritenuto opportuno scegliere il metodo storico, in base al quale l'acconto è determinato in misura pari all'88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell'anno precedente maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

Considerato che i termini per il pagamento dell'imposta scadono il 27/12/2025;

Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare e quindi liquidare la spesa;

Visto l'art. 36, comma 4 del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 2/L;

Visti:

- il Regolamento di contabilità ;
- il vigente Statuto comunale;


Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

## **DETERMINA**

1. Di assumere impegno di spesa di € 628,62 pari all'88% del versamento effettuato per il mese di dicembre 2024 (metodo storico € 714,34) a favore dell'Erario dello Stato, quale acconto IVA 2025, imputando la spesa suddetta al codice 01.10-1.10.03.01.001- cap. 65/1 del bilancio di previsione 2025/2027.

2. Di provvedere al pagamento della spesa di che trattasi entro la scadenza del 27/12/2025 tramite modello F24EP.



## Determinazione

Numero	<b>628</b>
Data	01 dicembre 2025
Oggetto	<b>LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ACCONTO IVA 2025</b>
Area	ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Dott.sa Piazzalunga Monica**

*Responsabile dell'Area Economico Finanziario, Tributi*

Brusaporto, 01 dicembre 2025